

Il test PMI e la sua attuazione a livello regionale.
Situazione e prospettive

Il "quadrilatero"

EUROPA 2020

BETTER/SMART REGULATION

SMALL BUSINESS ACT

CONDIZIONALITA' FONDI SIE

Small Business ACT – Comunicazione COM (2008) 394 del 25.6.2008 **“Una corsia preferenziale per la piccola impresa”**

- I. Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale
- II. Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità
- III. Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo”**
- IV. Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI
- V. Adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI
- VI. Agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali
- VII. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico
- VIII. Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione
- IX. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità
- X. Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficiano della crescita dei mercati

Statuto delle imprese (Legge 11.11.2011 n. 180)

Principi generali (art. 2)

- principio di semplificazione burocratica (lett. c);
- principio generale di progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare le PMI (lett. d);
- misure di semplificazione amministrativa a favore delle PMI (lett. m).

Procedure di valutazione (art. 6)

- comma 1: valutazione ex ante dell'impatto delle norme sulle imprese
- comma 2: modifiche all'art. 14 della L. 28.11.2005 n. 246, in particolare per quanto riguarda la relazione AIR
- comma 4: obbligo di individuazione dell'ufficio responsabile per l'attuazione del comma 1

COMUNICAZIONE COM (2011) 78 del 23.2.2011 **Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa**

La Commissione intende:

- avvalersi pienamente delle competenze delle PMI nel valutare l'impatto delle nuove proposte sulle PMI, tenendo conto, se del caso, delle differenze di dimensione delle imprese;
- promuovere in tutta l'UE l'applicazione del principio "una sola volta", secondo il quale le autorità pubbliche e gli organi amministrativi devono astenersi dal richiedere nuovamente informazioni, dati, documenti o certificati che sono già stati forniti nel contesto di altre procedure;
- semplificare il quadro contabile dell'UE con la revisione delle prescrizioni di base per i conti annuali e consolidati (quarta e settima direttiva) delle società a responsabilità limitata;
- in linea con la comunicazione "Legiferare con intelligenza", esplorare la possibilità di ridurre le norme aggiuntive introdotte dagli Stati membri quando recepiscono nella legislazione nazionale le direttive europee;
- effettuare "controlli di idoneità" per valutare se il quadro normativo per un dato settore è adatto allo scopo e, in caso contrario, quali miglioramenti debbano essere apportati;
- effettuare "controlli di performance" per il mercato unico per identificare e, se del caso, risolvere difficoltà attinenti all'interazione di atti della legislazione europea applicabili contemporaneamente nel settore dei servizi.

continua >>

COMUNICAZIONE COM (2011) 78 del 23.2.2011 **Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa**

Gli Stati membri sono invitati a:

- valutare sistematicamente l'impatto della legislazione sulle PMI utilizzando un "test PMI", tenendo conto, se del caso, delle differenze di dimensione delle imprese;
- presentare in un momento definito di ogni anno un piano previsionale della legislazione attinente alle imprese che entrerà in vigore nel successivo esercizio finanziario;
- applicare il principio "Think small first", non solo alla legislazione ma anche alle procedure amministrative riguardanti le PMI (ad esempio introducendo un interlocutore unico e riducendo gli obblighi di dichiarazione).

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO COM (2011) 803 del 23.11.2011

Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI – Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese

4. Rafforzare l'applicazione del test PMI in particolar modo per la microimpresa

- Le microentità devono essere escluse dal campo di applicazione della legislazione proposta, ove non si possa dimostrare la proporzionalità della loro copertura (inversione dell'onere della prova)

COMUNICAZIONE COM (2013) 122 del 7.3.2013

Legiferare con intelligenza – Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese

2. Esclusione delle microimprese dalla normativa dell'Unione

- attraverso la valutazione di impatto la Commissione intende evitare inutili oneri normativi: essa verifica se le microimprese possono essere escluse dal campo di applicazione dell'iniziativa senza frustrare l'obiettivo dell'eventuale proposta
- si pone l'accento sui regimi semplificati e sulle consultazioni

c. d. “divieto di *gold plating*”

Art. 14 della L. 246/2005 (L. di semplificazione 2005), come modificato e integrato dall’art. 15 della L. 183/2011 (L. di stabilità 2012):

- comma 24-bis - Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
- comma 24-ter - Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
 - a. l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
 - b. l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
 - c. l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- comma 24-quater - L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo (cfr. DPCM di applicazione del modello di AIR per i ddl del Governo).

Direttiva del P.C.M. del 13.1.2013

"Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di relazione AIR, ai sensi dell'art. 14 comma 6 della L. 28.11.2005 n. 246"

- Individuazione del livello minimo di regolazione e definizione del suo superamento
- introduzione, nella relazione AIR, di apposite sezioni relative:
 - a) alla valutazione di impatto sulle piccole e medie imprese;
 - b) alla valutazione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati
 - c) al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli oneri regolatori

(Come definiti dal Decreto della P.C.M. – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 28.5.2014)

1. finanziari diretti (imposte, diritti, bolli ecc.)
2. strutturali a lungo termine (effetti indiretti per le imprese o i cittadini indotti dalle norme)
3. di adeguamento (obblighi di conformare alle norme la propria condotta)
 - di conformità sostanziale: obblighi di conformarsi che comportano interventi sull'attività, sui macchinari, sui processi (per es. in tema di sicurezza, prevenzione, inquinamento, etichettature, modalità di produzione ecc.)
 - amministrativi: obblighi per lo più informativi e documentali nel rapporto con la P.A. (autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri, relazioni, notifiche, controlli, archiviazione e conservazione di documenti ecc.)

Test MPMI

Obiettivi

- definire con chiarezza vantaggi e svantaggi di una proposta normativa
- individuare e limitare gli oneri a carico delle MPMI nella nuova regolazione
- rendere consapevole il decisore politico delle conseguenze delle sue scelte in termini di impatti sulla competitività delle MPMI
- valutare eventuali ipotesi regolatorie alternative
- esaminare eventuali misure di attenuazione dell'impatto (*mitigating options*) quali esenzioni o differenziazioni in ragione della dimensione, del rischio potenziale o del settore produttivo, particolari misure compensative ecc.

Limiti del test PMI e problemi aperti

- Applicazione solo per il futuro, quindi necessità di programmazione di un intervento di tipo REFIT sull'ordinamento, teso ad estendere alla sua totalità le finalità dello strumento
- finalizzazione esclusivamente o prevalentemente alla riduzione degli oneri regolatori e amministrativi, di conseguenza necessità di integrazione con una disciplina "SBA regionale"
- portata fortemente limitata in assenza di una MOA, e pertanto necessità di una sistematica misurazione e riduzione degli oneri, al di là delle indicazioni di carattere generale che può dare il test
- necessità di una integrazione con l'AIR, da estendere anche agli avvisi pubblici per le imprese e agli atti di programmazione

Le condizionalità nella programmazione dei Fondi SIE

Accordo di Partenariato:

- Obiettivo tematico 3: "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura"
- Obiettivo tematico 11: "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e degli stakeholders e promuovere una Pubblica amministrazione efficiente", con

Allegato A

Delibera CIPE n. 18/2014 del 18.4.2014

Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di Accordo di partenariato

- adozione e realizzazione, da parte delle Amministrazioni titolari dei Programmi operativi, di «Piani di rafforzamento amministrativo» (PRA) comprendenti le misure (normative, amministrative, organizzative e relativi cronoprogrammi di attuazione) volte a garantire una gestione efficiente degli stessi Programmi, nonché la qualità della regolazione, la semplificazione e la riduzione degli oneri regolatori.
- secondo la nota della Commissione Europea del 28.3.2014 del DPS, bisognerà individuare "dei 'responsabili della capacità amministrativa' in ciascuna amministrazione responsabile di PO, uffici con adeguate conoscenze e poteri di intervento che operano a supporto dei Dipartimenti di linea e che dovranno avere poteri nel disegno, finanziamento e verifica delle riorganizzazioni"

Soggetti preposti al monitoraggio e controllo sull'attuazione del test PMI

Soggetto	Ambito
Autorità di Gestione	attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati dall'UE con relative condizionalità
Garante delle PMI	politiche volte a creare un ambiente favorevole alle PMI
Responsabile della capacità amministrativa	organizzazione funzionale e crescita professionale degli addetti della P.A. finalizzate all'attuazione dei P.O. con relative condizionalità
Presidente della G.R. e del C.R.	applicazione dell'AIR comprensivo di test PMI, per i ddl e le p.d.l

Il test PMI e la sua attuazione a livello regionale. Situazione e prospettive

TEST PMI – Lazio (L.R. n. 8/2011 e R.R. n. 12/2012)

- Analisi di Impatto Economico sulle Piccole Imprese (AIEPI)
- Comitato delle micro, piccole e medie imprese, formato da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, che esprime pareri sulle relazioni AIEPI
- Campo di applicazione: atti normativi sia legislativi che regolamentari riguardanti le micro, piccole e medie imprese

TEST PMI – Puglia (DGR n. 322 del 24.2.2015)

Verifica preliminare dell’impatto sulle MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese)

- *Il provvedimento presenta un impatto sulle MPMI?*

Parte I: Individuazione dell’impatto sulle MPMI

- *L’impatto è maggiore sulle MPMI che sulle grandi imprese?*
- *Il provvedimento impatta sulle possibilità competitive delle MPI (Micro e Piccole Imprese) e delle MI (Medie Imprese)?*

Parte II: Consultazioni

- *Sono state consultate le organizzazioni rappresentative delle MPMI?*
- *Sono state attuate forme di consultazione diretta delle MPMI, non mediate dalle organizzazioni di categoria?*

Parte III: Opzioni e oneri regolatori

- *Sono state considerate opzioni alternative favorevoli alle MPMI?*
- *Sono previsti nuovi oneri regolatori (informativi e di altro tipo)?*
- *A favore di eventuali nuovi oneri regolatori introdotti è stata considerata la possibilità di riduzione di oneri regolatori preesistenti?*
- *Sono state valutate ed adottate opzioni di mitigazione/esenzione in favore delle MPI e delle MI?*

continua >>

Il test PMI e la sua attuazione a livello regionale. Situazione e prospettive

TEST PMI – Puglia (DGR n. 322 del 24.2.2015)

Allegato: Check list che aiuta a prevenire l'introduzione di nuovi oneri informativi

Campo di applicazione: proposte di leggi e di regolamenti, strumenti di programmazione e avvisi pubblici la cui implementazione comporta un impatto sulle micro, piccole e medie imprese, ai fini della massima riduzione degli oneri di qualunque natura su questa tipologia di imprese nella Regione.

Incarico al dirigente del Servizio Attuazione del Programma (Autorità di Gestione FESR) di porre in essere le disposizioni organizzative di carattere procedurale afferenti all'applicazione del Test PMI.

Disposizioni attuative e problemi aperti dalla DGR che adotta il test PMI

- Campo di applicazione
- procedure per tipologia di atto
- attribuzione di responsabilità
- Atti G.R./C.R.
- d.d.l./p.d.l.
- schema di d.d.l./emendamenti

Attuazione del test PMI in quattro Regioni

REGIONE	ATTO	ORIENTAMENTO			CAMPO DI APPLICAZIONE				STRUTTURE ORGANIZZATIVE INTERESSATE		
		AIR	SBA	CONDIZIONALITA'	LEGGI	REGOLAMENTI	ATTI DI PROGRAMMAZIONE	AVVISI PUBBLICI	DIP/AREA SVILUPPO ECONOMICO/ ATTIVITA' PRODUTTIVE	STRUTTURE DELLA G.R.	INTERA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE
LAZIO	L.R. n. 8/2011 R.R. n. 12/2012	X			X	X			X		
LIGURIA	DGR n. 41/2014			X	X	X				X	
MARCHE	DGR n. 494/2014		X	X	X	X			X (primi due anni)	X (successivamente)	X (successivamente)
PUGLIA	DGR n. 322/2015			X	X	X	X	X		X	

Integrazioni necessarie per le finalità del test PMI

